



Ods n. 13/2025

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE

Ancona, via Cavourchie n. 1

ORDINE DI SERVIZIO

Presenza degli avvocati nelle udienze civili

Il Presidente,

VISTA

La nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona datata 4.6.2025 (pervenuta il 13.6.2025), nella quale si lamentava che nei procedimenti civili avanti a questo Tribunale per i Minorenni non verrebbe permessa la partecipazione alle udienze fissate per l'audizione dei servizi sociali e del Curatore Speciale del minore e conseguentemente si chiedeva di emendare tale prassi;

Sentiti i giudici di carriera di questo Tribunale;

CONSIDERATO

Che con il 28.2.2023 è entrato in vigore il rito unico per i procedimenti civili relativi a persone, minori e famiglia, che ha sostituito il precedente provvedimento in camera di consiglio, previsto dagli artt. 737 e ss c.p.c.;

Che il nuovo rito ha natura contenziosa, sicché deve consentirsi ai difensori costituiti di partecipare a tutte le udienze, per poter eventualmente formulare osservazioni secondo le modalità che verranno stabilite dal giudice che la tiene (direttamente mediante inserimento a verbale o successivamente con concessione di un termine per note);

Che eventuali deroghe a tale regola generale potranno essere disposte solo per specifiche esigenze di segretezza e dovranno essere motivate nel provvedimento che fissa l'udienza in assenza dei difensori, ma gli atti così assunti non potranno essere utilizzati ai fini della decisione, se non previa ostensione processuale degli stessi e assegnandosi un termine preventivo o - in caso di urgenza - successivo, per la presentazione di eventuali note illustrative da parte dei difensori delle parti costituite;

Che, conseguentemente, in tutti i decreti di fissazione di udienza civile di natura contenziosa nuovo rito dovrà essere indicata la facoltà per i difensori delle medesime parti di comparire ed assistere alla stessa;

Che, laddove al giudice dovesse sfuggire tale indicazione e salvo il

IL PRESIDENTE
Avv. Sergio Cauterina

caso di disposta e motivata riservatezza dell'udienza, il personale di vigilanza dovrà comunque consentire l'accesso a questo Tribunale – al fine di partecipare ad udienza civile di natura contenziosa già fissata - ai difensori delle parti costituite, previa esibizione del tesserino di riconoscimento e di copia di un documento processuale da cui risulti la propria qualità di difensore nello specifico procedimento o in mancanza di autodichiarazione attestante la costituzione nel procedimento;

INVITA

Tutti i giudici togati ed onorari ad attenersi alle seguenti indicazioni procedurali, valide per i procedimenti civili contenziosi nuovo rito (iscritti successivamente al 28.2.2023):

- 1) Nei provvedimenti di fissazione di udienza esplicitare la facoltà dei difensori costituiti di partecipare alla stessa;
- 2) Consentire ai medesimi di formulare eventuali osservazioni, secondo le modalità che verranno stabilite dal giudice che la presiede (direttamente mediante inserimento a verbale o successivamente con concessione di un termine per note);
- 3) Laddove sussistano specifiche esigenze di riservatezza della stessa, a motivare le stesse nel provvedimento di fissazione le ragioni che non consentono la presenza dei difensori;
- 4) A non utilizzare gli atti assunti ai fini della decisione nelle udienze riservate, se non previa ostensione processuale degli stessi e assegnandosi un preventivo termine per la presentazione di eventuali note illustrative da parte dei difensori delle parti costituite;

DISPONE

Che, negli stessi procedimenti civili contenziosi nuovo rito (individuabili dal numero più ridotto di cifre del numero di iscrizione mai superiore a 4), laddove al giudice dovesse sfuggire tale indicazione e salvo il caso sia stata disposta la riservatezza dell'udienza, il personale di vigilanza consenta l'accesso a questo Tribunale – al fine di partecipare ad udienza civile già fissata - ai difensori delle parti costituite, previa esibizione del tesserino di riconoscimento e di copia di un documento processuale da cui risulti la propria qualità di difensore nello specifico procedimento o, in mancanza, di autodichiarazione attestante la costituzione nel procedimento o l'eventuale delega alla sostituzione del difensore titolare;

Che in caso di dubbio il personale stesso chieda indicazione al giudice che ha fissato udienza.

SI COMUNICHI


- a tutti i giudici togati ed onorari;
- al personale delle cancellerie;
- al personale di vigilanza all'ingresso del palazzo;
- ai Consigli degli Ordini degli avvocati del Distretto di Corte di Appello delle Marche;
- ai servizi sociosanitari.

IL PRESIDENTE
Avv. Sergio Caporali

Si dispone, infine, che - a norma dell'art. 46 della circolare del C.S.M. dell'8.7.2024 P. P 13382/2024 - il presente ordine di servizio sia inserito nell'archivio digitale di questo Ufficio e trasmesso, per opportuna conoscenza, al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Ancona.

Ancona, 17.7.2025

Il Presidente del Tribunale
Dr. Sergio Cutrona

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Cutrona', written over the typed name.